



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 17.07.2024

Oggetto: Linee guida regolanti la frequenza e il riconoscimento degli incarichi convenzionali assegnati ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del D.Lgs n. 368/1999 e della L. n. 52/2022.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale informa che l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha stabilito che gli "iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (...). Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall' articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato".

A tale proposito, l'Assessore richiama la legge 19 maggio 2022, n. 52, la quale all'art. 12 ha ribadito quanto definito nel succitato decreto-legge n. 135/2018, consentendo il riconoscimento degli incarichi convenzionali quali attività di tirocinio e fornendo maggiori indicazioni e dettagli sulla materia, richiamando anche quanto indicato nell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale (ACN) del 28.4.2022.

La sopramenzionata legge n. 52/2022 stabilisce che "le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

L'Assessore sottolinea, altresì, che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368 /1999, la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in



formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale, per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.

In tale senso, l'Assessore evidenzia che, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, occorre impiegare sul territorio i medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, ma evidenzia, al contempo, la necessità di una corretta partecipazione alle attività del predetto Corso, onde garantire un livello di formazione adeguato ed efficiente.

Infatti, il Corso di formazione specifica in medicina generale deve assicurare una formazione post-universitaria di base, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale e fornendo gli strumenti per il miglioramento del sistema delle cure primarie.

Dato atto che la quasi totalità dei corsisti risultano essere assegnatari di incarichi convenzionali, l'Assessore evidenzia la necessità di regolare le modalità di frequenza al Corso e di riconoscimento degli stessi incarichi quali attività di tirocinio formativo.

L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta l'adozione di linee guida regolanti la frequenza e il riconoscimento degli incarichi convenzionali assegnati ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999 e della legge n. 52/2022, che permettano un'univoca applicazione da parte delle sedi didattiche competenti a gestire l'organizzazione del Corso.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le linee guida regolanti la frequenza e il riconoscimento degli incarichi convenzionali assegnati ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999 e della legge n. 52/2022, che permettano un'univoca applicazione da parte delle sedi didattiche competenti a gestire l'organizzazione del corso, contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai Coordinatori didattici delle sedi regionali del corso in argomento la valutazione delle singole discipline e la verifica della regolare frequenza nell'ambito delle medesime, anche al fine della corretta erogazione delle borse di studio assegnate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/15
DEL 17.07.2024

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde